



Torino, 28 Febbraio 2022

**Oggetto: D.L. 25 Febbraio 2022, n. 13 – “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”**

Gentile Imprenditore,

informiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo **come sollecitato da CNA** per sbloccare il mercato dei crediti. **Possono dunque ripartire le cessioni dei crediti d’imposta legati ai bonus edilizi**. La principale novità è che i crediti d’imposta potranno essere ceduti **fino a tre volte**, anche se le ultime due riguarderanno soltanto gli intermediari finanziari vigilati come banche e assicurazioni. Il nuovo decreto-legge elimina quindi gli impedimenti all’acquisto da parte dei soggetti finanziari autorizzati e regola l’utilizzo dei crediti sottoposti a sequestro penale, consentendo agli intermediari di riprendere, senza indugi, l’acquisto dei crediti di imposta.

Anche le Poste Italiane, come comunicato pubblicamente dall'Amministratore Delegato riapriranno la piattaforma per l'acquisto dei crediti edilizi Lunedì 07 Marzo 2022.

Le principali novità riguardano:

**1) MECCANISMO di CESSIONE DEL CREDITO:** viene principalmente abrogato quanto contenuto all’art . 28 comma 1 del DL 27 Gennaio 2022 n. 4 (Decreto Sostegni-ter) che limitava di fatto ad una sola volta il ricorso alla cessione del credito d’imposta sui bonus edilizi, come tra l’altro richiesto fortemente dalla Nostra Confederazione.

Sia per il meccanismo dello sconto in fattura che per la cessione del credito, viene prevista la possibilità di ricorrere ad ulteriori due cessioni SOLO SE effettuate in favore di:

- **banche e intermediari finanziari iscritti all’albo** previsto dall’art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al DL 1 Settembre 1993 N. 385
- **società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo** di cui all’art. 64 del predetto testo unico
- **imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia** ai sensi del DL 7 Settembre 2005 n. 209

Viene inoltre stabilito **che a partire dal 1 Maggio 2022** i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito **NON potranno formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate**. Al credito verrà infatti attribuito un **codice identificativo univoco** che verrà richiamato ad ogni successiva comunicazione e che ne impedirà la frammentazione.

**2) SANZIONI AI TECNICI E ASSICURAZIONI PROFESSIONALI:** vengono inasprite le **sanzioni** per i tecnici abilitati che in caso di **informazioni false, omissione di informazioni** rilevanti riguardanti i requisiti tecnici di progetto o dell’opera o di false attestazioni relative alla **congruità delle spese**, sono



soggetti alla **reclusione da due a cinque anni e al pagamento di una sanzione pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro**. Viene inoltre prevista da parte dei tecnici la stipula di un'**assicurazione dedicata per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni**, con *massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni*.

- 3) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CCNL PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:** all'art. 4 del Decreto viene disposto che per i **lavori edili** di cui all'allegato X del DL 9 aprile 2008 n. 81, di **importo superiore a 70.000 euro** i bonus edilizi saranno riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori verrà indicato che le opere saranno eseguite da datori di lavoro che applicheranno i **contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più significative sul piano nazionale** ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 81/2015. **L'indicazione relativa al contratto dovrà essere riportata anche nelle fatture emesse relative all'esecuzione dei lavori.**

I soggetti incaricati al rilascio del visto di conformità verificheranno che l'atto di affidamento dei lavori e le fatture emesse riportino la dicitura relativa al contratto collettivo applicato. L'Agenzia delle Entrate, in fase di accertamento, potrà avvalersi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'Inps e delle Casse Edili.

Tale disposizione **entrerà in vigore 90 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto Legge (26 Febbraio 2022)** e si applicherà ai lavori edili avviati successivamente a tale data.